dossier

XIX Legislatura

29 maggio 2026

Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista

Atto del Governo n. 404

Ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 706

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – @CD_giustizia

Atti del Governo n. 404

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0106

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144)*5
- Articolo 2 *(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*10
- Articolo 3 *(Clausola d'invarianza finanziaria)*13

Schede di lettura

Articolo 1
(Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144)

L'**articolo 1**, inserisce tra i **settori di specializzazione** per il conseguimento del titolo di **avvocato specialista**, il **diritto commerciale e societario**, precedentemente qualificati come "indirizzi" del settore diritto civile.

L'**articolo 1** reca modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, regolamento attuativo dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in materia di conseguimento e mantenimento del **titolo di avvocato specialista**.

I presupposti normativi che legittimano l'adozione dello schema di decreto ministeriale in esame sono rinvenibili negli articoli 1, comma 3, e 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012 stabilisce che le materie per le quali la medesima legge rinvia alla **fonte regolamentare** siano disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio nazionale forense e previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 9, comma 1, della medesima legge costituisce, invece, la disposizione sostanziale oggetto di attuazione, introducendo la figura dell'**avvocato specialista** e rimettendo al Ministro della giustizia, nelle forme di cui al citato articolo 1, comma 3, la disciplina delle modalità per il conseguimento e il mantenimento del relativo titolo, con particolare riferimento all'individuazione dei settori di specializzazione, alla definizione dei percorsi formativi ad essi correlati e alla determinazione dei criteri per il riconoscimento della comprovata esperienza professionale maturata nei medesimi settori.

Si segnala che sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 ottobre 2025.

Inoltre, presso la Camera dei deputati è in corso d'esame l'AC 2629-A recante "Delega al Governo per la riforma della professione forense" che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevede che il Governo dovrà "**definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi** prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi

specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università" (cfr. art. 2, comma, 1, lett. n)).

L'intervento in commento è finalizzato a dare autonoma rilevanza alla **specializzazione nella materia del diritto commerciale e societario**, attualmente qualificata come "indirizzo" nell'ambito della specializzazione in diritto civile.

La modifica proposta dà seguito alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nn. 188 e 189 del 3 gennaio 2024, che hanno parzialmente annullato il citato decreto n. 144 del 2015 nella parte relativa all'elenco dei **settori di specializzazione** e ai corrispondenti percorsi formativi.

In entrambe le sopra menzionate decisioni, infatti, il T.A.R. ha ritenuto fondata la censura secondo cui il diritto commerciale, risulta "relegato" tra i meri indirizzi del diritto civile, finendo per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni del diritto commerciale medesimo. Secondo il T.A.R. del Lazio il mancato riconoscimento dell'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzarne la prescelta specializzazione.

Come riportato anche nell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) allegata al presente provvedimento, l'inadeguatezza dell'attuale classificazione del diritto commerciale impedisce agli avvocati di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di "specialista in diritto civile". In secondo luogo, non facilita alla clientela, anche aziendale, l'identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo.

Si ricorda che, nell'assetto vigente, l'articolo 3 del D.M. 144/2015 individua **quindici settori di specializzazione** articolati su due livelli: i tre settori "principali" – diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo – per i quali il conseguimento del titolo presuppone la specializzazione almeno in uno degli indirizzi elencati nei commi 3, 4 e 5[1]; e dodici ulteriori

[1] Nello specifico ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3, al settore del **diritto civile** afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; i) diritto dell'esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori.

settori (dal diritto del lavoro al diritto dello sport), non articolati in indirizzi[2].

Il **diritto commerciale e societario** figura attualmente quale **indirizzo del settore del diritto civile.**

La **lettera *a)*** del comma 1, quindi, modifica l'articolo 3 del D.M. 144/2015. Il **n. 1** inserisce, nell'elenco dei settori di specializzazione di cui al comma 1, la **nuova lettera *c-bis*)**, con l'effetto di **elevare il diritto commerciale e societario a settore autonomo**, da affiancarsi ai tre settori principali.

Il **n. 2**, intervenendo sul comma 2 con una modifica di coordinamento, estende al nuovo settore il regime proprio dei settori principali: il conseguimento del titolo nel diritto commerciale e societario presuppone, pertanto, la frequenza con profitto di un percorso formativo, ovvero l'accertamento della comprovata esperienza, relativamente ad almeno uno degli indirizzi afferenti.

*In merito, si valuti l'opportunità di inserire nel comma 2 dell'articolo 3 il richiamo agli indirizzi di specializzazione di cui al neo introdotto comma 5-*bis*, recante l'elenco degli indirizzi afferenti al settore del diritto commerciale o societario.*

Il **n. 3** dispone conseguentemente la **soppressione**, nell'elenco degli indirizzi del diritto civile di cui al comma 3, delle **lettere *f*), *g*), *h*) e *l*)**, corrispondenti, rispettivamente, al diritto commerciale e societario, al diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, al diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza e al diritto bancario e dei mercati finanziari. Tali materie sono espunte dal perimetro del diritto civile in vista della loro ricollocazione nel nuovo settore del diritto commerciale e societario.

Il **n. 4** introduce un **nuovo comma *5-bis*** che enumera **gli indirizzi afferenti al settore del diritto commerciale e societario**: il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica (lettera *a*); il diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza (lettera *b*); il diritto bancario e dei mercati finanziari (lettera *c*). Si tratta delle medesime materie soppresse dall'elenco degli indirizzi del diritto civile, ora riaggregate all'interno del nuovo macrosettore in coerenza con il rilievo,

[2] Si tratta dei seguenti settori di specializzazione: diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza; diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale; diritto dello sport.

formulato dal TAR Lazio, della loro natura di partizioni del diritto commerciale sul piano scientifico e didattico.

La **lettera *b)*** del comma 1 reca una modifica di coordinamento all'articolo 7, comma *12-bis*, del D.M. 144/2015, concernente la struttura dei corsi di formazione specialistica per i settori principali. Per effetto della novella, anche al settore del diritto commerciale e societario si applica la regola secondo cui il **corso, di durata complessiva almeno biennale, si articola in una parte generale e in una parte speciale**, quest'ultima di durata non inferiore a un anno e destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.

Come riportato nell'AIR, sotto il profilo della **formazione specialistica**, il Consiglio nazionale forense evidenzia come, dalla data del 7 dicembre 2023, sono stati autorizzati dalla Commissione ministeriale 9 corsi di specializzazione, tutti attualmente non conclusi, distribuiti nei vari settori. Tra questi figura 1 solo corso nel settore "Diritto civile" con indirizzo "Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica", mentre nessun corso specifico è stato attivato per il diritto commerciale in quanto tale, essendo questo relegato al rango di mero indirizzo del diritto civile. Quanto ai **titoli già conseguiti**, il CNF ha riconosciuto il titolo di avvocato specializzato a 325 dottori di ricerca e 137 avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione *ex* articolo 14 del DM 144/2015, distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38 specialisti), diritto di famiglia (50 specialisti), diritto penale (40 specialisti) e diritto tributario (3 specialisti).

Il titolo di avvocato specialista

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito attraverso tre percorsi alternativi. Il primo è quello **formativo**, disciplinato dall'art. 7 del decreto n. 144 del 2015, che consiste nella frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione almeno biennali, con almeno 200 ore di didattica (di cui 100 frontali), obbligo di frequenza all'80% e superamento di una prova scritta e orale al termine di ciascun anno (art. 7, comma 12), organizzati da strutture universitarie di area giuridica in convenzione con il CNF, i consigli dell'ordine o le associazioni specialistiche rappresentative (art. 7, commi 1, 3 e 4). Il secondo è quello della **comprovata esperienza professionale**, regolato dall'art. 8, che richiede almeno otto anni di iscrizione ininterrotta all'albo e l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività in uno dei settori di specializzazione nel quinquennio precedente, documentato con almeno dieci incarichi per anno. Il terzo, introdotto dall'art. 2, comma 3, del decreto n. 163 del 2020, consente il conferimento del titolo in ragione del **conseguimento del dottorato di ricerca** riconducibile a uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3 del decreto n. 144 del 2015, senza necessità di ulteriori prove.

In tutti i casi il titolo è conferito dal Consiglio nazionale forense, su domanda presentata dall'interessato tramite il consiglio dell'ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 6, ed è subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari definitive negli anni precedenti (art. 6, comma 2, lett. b).

Una volta conseguito, il titolo deve essere mantenuto documentando ogni tre anni, ai sensi dell'art. 9, la partecipazione a corsi di formazione continua per almeno 75 crediti nel triennio ai sensi dell'art. 10, oppure dimostrando il proseguimento dell'esercizio assiduo nel settore di specializzazione con almeno dieci incarichi per anno ai sensi dell'art. 11.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

L'**articolo 2** reca la **disciplina transitoria e di coordinamento** volta a regolare il passaggio dal sistema vigente, in cui il diritto commerciale e societario figura come mero indirizzo del settore del diritto civile, al nuovo assetto introdotto dall'articolo 1, che eleva tale materia a settore autonomo di specializzazione.

Le disposizioni in commento mirano in particolare a salvaguardare i percorsi formativi già completati o in corso e i titoli già conseguiti dagli avvocati operanti negli ambiti commercialistici, consentendone la conversione nel nuovo settore.

Il **comma 1** attribuisce alla commissione permanente per la formazione specialistica, istituita presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il compito di **aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica** in conformità alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto in esame.

La relazione illustrativa precisa che i programmi formativi resteranno conformi alla struttura prevista nelle linee guida adottate dalla medesima commissione in data 8 maggio 2023, che assicurano una preparazione non inferiore a un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale del settore, cui si aggiunge un percorso specialistico di almeno un anno nell'indirizzo prescelto.

Il **comma 2** introduce il principale meccanismo di **conversione del titolo per gli avvocati già in possesso del titolo di specialista**. La **facoltà** è riconosciuta agli avvocati che, **nei cinque anni precedenti** l'entrata in vigore del regolamento, abbiano conseguito il titolo di **avvocato specialista** nel settore del **diritto civile** con uno degli **indirizzi riconducibili all'ambito del diritto commerciale e societario**, vale a dire diritto commerciale e societario, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari. Tali professionisti possono chiedere al Consiglio nazionale forense (CNF) la conversione del titolo nel nuovo settore del diritto commerciale e societario, previo **superamento di una prova scritta e orale**.

All'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione, nominata dal CNF, composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto n. 144 del 2015, ossia professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, magistrati con almeno la seconda valutazione professionale ed esperti.

La relazione tecnica specifica che per la partecipazione a tale commissione potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre comunque a carico del bilancio del CNF.

Sul punto, in considerazione del fatto che la conversione del titolo è prevista in termini facoltativi, si valuti l'opportunità di specificarne gli effetti sia sulla conservazione del precedente titolo per gli indirizzi soppressi, sia nell'ipotesi di mancato superamento della prova.

Il **comma 3** estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 anche agli avvocati che abbiano conseguito **un attestato di frequenza relativo a un corso** avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 144 del 2015, iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento e a tale data non ancora concluso. Gli stessi, pertanto, dovranno sostenere una prova scritta e orale per poter ottenere il titolo di specialista nel nuovo settore del diritto commerciale e societario.

Il corso previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto n. 144 del 2015 è un corso di alta formazione specialistica forense che, per espressa previsione della medesima disposizione transitoria, deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 7, comma 12, dello stesso decreto: durata almeno biennale, un minimo di 200 ore di didattica (di cui almeno 100 frontali), obbligo di frequenza all'80% e una prova scritta e orale al termine di ciascun anno. Ai fini del conseguimento del titolo, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1 dell'art. 14, è necessario attestato di frequenza al predetto corso e il superamento di una prova scritta e orale

Il **comma 4** consente, infine, la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario agli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista nel settore del diritto civile in ragione del titolo di **dottore di ricerca**, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuta necessaria un'analoga disciplina transitoria per gli avvocati che abbiano sostenuto o debbano sostenere il colloquio per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza, ai sensi

dell'articolo 6, comma 4, del decreto n. 144 del 2015. A tali professionisti, ove dotati di comprovata esperienza nel nuovo settore, è infatti consentito chiedere in qualunque momento al CNF il riconoscimento del titolo di specializzazione corrispondente, previo colloquio e valutazione della documentazione prodotta.

Articolo 3
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 3** reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'**articolo 3** dispone che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.